

V.G. n. 936/2017

**TRIBUNALE DI AVEZZANO**

Ufficio volontaria giurisdizione

Il g.d., dott.ssa Caterina Lauro, designata con decreto del Presidente del Tribunale del 14.12.2017;

a scioglimento della riserva assunta in data 07.02.2018;

letto il ricorso, l'attestazione e la documentazione allegata;

vista la documentazione integrativa depositata in data 02.02.2018;

visti gli artt. 7, 8, 9, 14 *ter*, 14 *quinquies* e 15, l. n. 3/2012

premesso che

1. con ricorso depositato il 14.12.2017, [REDACTED] ha presentato domanda per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi per sovra-indebitamento, con allegata richiesta di liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter* l. n. 3/2012, redatta con ausilio dell'OCC, nominato con decreto del Presidente del Tribunale di Avezzano del 12.01.2017;
2. la debitrice ha dichiarato quanto segue: a) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012 ; b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012; c) non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* della l. n. 3/2012; d) ha fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
3. alla proposta risulta allegata la documentazione richiesta dall'art. 9, co. 2, l. n. 3/2012 (1. elenco dei creditori; 2. elenco di tutti i beni in assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni; 3. dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni; 4. elenco spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia; 5. certificato di stato di famiglia); risulta, infine, depositata l'attestazione dell'OCC e la relazione particolareggiata prevista ai sensi dell'art. 14 *ter*, co. 3, l. n. 3/2012, riportante: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del



debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione dell'assenza di atti impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza della documentazione depositata a corredo della domanda; quanto alle cause dell'indebitamento l'OCC riferisce che sono dovute all'esercizio, da parte della ricorrente, dell'attività di commercio al dettaglio cessata nel 2013; si precisa, inoltre, che nell'ultimo quinquennio la ricorrente non ha domandato la concessione di ulteriori finanziamenti, non accrescendo così la propria situazione debitoria;

4. dalla proposta e dalla documentazione allegata non è emersa la sussistenza di atti in frode ai creditori;

5. con atto depositato il 02.02.2017 l'OCC ha integrato la documentazione con riferimento a quanto richiesto dall'art. 9, co. 3, l. n. 3/2012 espressamente richiamato dall'art. 14 *ter*, co. 2, della medesima legge che dispone che *"il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale"*, tenuto conto che l'OCC deve estendere il proprio giudizio di regolarità e di completezza anche con riferimento a tale documentazione;

si è infatti chiarito che sig.ra [REDACTED] non svolge attività di impresa in forma individuale essendo la sua impresa individuale stata chiusa e cancellata dal registro imprese in data 01.02.2013; la ricorrente è titolare della quota del 50% di due s.r.l. in cui ricopre la carica di amministratore unico;

6. la ricorrente ha proposto l'integrale liquidazione del proprio patrimonio; l'attivo è composto da:

- immobile [REDACTED], oggetto della procedura esecutiva r.g.e. n. 73/15 pendente dinanzi all'intestato Tribunale con valutazione del perito estimatore di euro 239.400,00;
- 50 % delle quote della società [REDACTED] in cui la ricorrente riveste la carica di amministratore unico, stimate euro 0,00;
- 50 % delle quote della società [REDACTED] in cui la ricorrente riveste la carica di amministratore unico, attualmente inattiva, stimate euro 0,00;
- corrispettivo per la carica di amministratore unico di [REDACTED] euro 10.800,00 annui;



propone, quindi, la liquidazione dell'immobile sopra descritto oltre al pagamento dell'importo mensile di euro 200,00 per la durata complessiva della procedura (anni quattro), trattenendo la somma di euro 700,00 per il proprio mantenimento;

in tal modo sarebbe consentito il pagamento integrale dei creditori pre - deducibili ed ipotecari; il residuo del ricavato dalla vendita sarebbe destinato al pagamento dei creditori privilegiati e chirografari secondo le rispettive cause di prelazione;

precisato che

nell'ambito di tale procedimento, regolato dalla l. n. 3/2012 agli artt. 14 *ter* e ss., non è richiesto al giudice svolgere alcun giudizio di meritevolezza dell'istante, necessario unicamente nel caso in cui venga domandata l'esdebitazione ai sensi dell'art. 14 *terdecies*, al ricorrere dei presupposti ivi previsti;

ebbene, pur avendo la ricorrente già proposto tale istanza in base alla norma citata, la richiesta nella presente fase è inammissibile, presupponendo il completamento e la chiusura della procedura di liquidazione;

consegue che non è neppure ammessa alcuna "falcidia" dei creditori sino alla completa esecuzione e chiusura della procedura di liquidazione cui, come detto, potrà seguire la domanda di esdebitazione; la domanda di liquidazione, infatti, costituisce il c.d. "fallimento" del consumatore o dell'imprenditore non fallibile, non può quindi darsi applicazione ad un fenomeno come la "falcidia" caratteristico delle procedure concordatarie (che nel contesto della l. n. 3/2012 può applicarsi unicamente alla proposta di piano del consumatore o di accordo di composizione della crisi);

la liquidazione ha ad oggetto l'intero patrimonio del debitore, con esclusione dei soli beni indicati nell'art. 14 *ter*, co. 6, l. n. 3/2012, compresi anche quelli che pervengano al debitore nei quattro anni successivi al deposito della domanda di ammissione - dedotte le passività per l'acquisto e le spese per la conservazione degli stessi - e gli eventuali crediti.

ritenuta

- la competenza territoriale di questo Tribunale;
- lo stato di sovra-indebitamento del debitore istante;
- la non assoggettabilità del debitore istante a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della l. n. 3/2012, essendo la ditta individuale cessata nel 2013;
- la completezza della domanda di liquidazione,
- l'attestazione dell'OCC circa la completezza della documentazione;



- l'avvenuta comunicazione *ex art. 14 ter*, co. 4, all'Agente della Riscossione e agli Uffici fiscali, a cura dell'OCC;
- il soddisfacimento dei requisiti di cui all'*art. 14 ter*, l. n. 3/2012 e l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

p.q.m.

visto l'*art. 14 quinquies* l. n. 3/2012

dichiara

aperta la procedura di liquidazione ;

nomina

liquidatore la dott.ssa Patrizia Gentile la quale provvederà a sua cura:

- a trascrivere il presente decreto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari territorialmente competente in relazione all'immobile offerto in liquidazione;
- all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ai sensi dell'*art. 14 sexies*, l. n. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo *ex art. 14 octies*, l. n. 3/2012 e alla successiva liquidazione *ex art. 14 novies*, l. n. 3/2012;

dispone

- che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura *ex art. 14 novies*, co. 5, l. n. 3/2012 non sia definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda *ex art. 14 ter*, l. n. 3/2012 (14.12.2017);
- che della domanda di liquidazione e del presente decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Avezzano, e ne sia disposta l'annotazione presso il Registro delle Imprese;
- che la ricorrente versi al liquidatore la somma di euro 2.000,00 a titolo di fondo spese per lo svolgimento delle attività di liquidazione.

ordina

a chiunque lo occupi il rilascio dell'immobile [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];



fissa

- i limiti di cui all'art. 14 *ter*, co. 5, lett. b) in euro 700,00 mensili;
- visto l'art. 14 *terdecies*, l. n. 3/2012

dichiara

allo stato, il non luogo a provvedere sull'istanza di esdebitazione.

Il presente decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio e dovrà essere eseguito a cura del liquidatore.

Si comunichi a cura della Cancelleria al proponente e all'OCC nominato liquidatore.

Avezzano 19.02.2018

Il Giudice

(*dott.ssa Caterina Lauro*)

